

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI RONCA'

Statuto del Comune di Roncà

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune è ente locale autonomo che rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico. E' titolare di funzioni proprie, esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione funzioni ad esso attribuite o delegate ed inoltre le funzioni che attengono comunque agli interessi dei propri cittadini. Esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le competenze e le attribuzioni stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nella circoscrizione del Comune di Roncà sono comprese le seguenti realtà locali, storicamente riconosciute: Roncà, Terrossa, Santa Margherita e Brenton. Il territorio del Comune si estende per 18,24 Km² e confina con i comuni di Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Chiampo, Arzignano, Montorso e Gambellara, come indicato nelle mappe catastali.
3. La sede del Comune è fissata nel palazzo comunale, situato a Roncà ed ivi sono di norma ubicati gli uffici ed i servizi amministrativi.
4. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma e dal gonfalone. Lo stemma è rappresentato da uno scudo araldico sormontato da corona turrata, nella parte superiore in campo azzurro vi sono tre monti verdi e sotto, in campo nocciola, due roncole incrociate. Il gonfalone è costituito da uno stendardo del colore verde, bianco e rosso con lo stemma del Comune, sormontato dalla scritta Comune di Roncà. L'uso delle insegne comunali è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2 Rapporti e forme di collaborazione con altri Enti

1. Il Comune può promuovere o partecipare ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche.
2. Il Comune può promuovere forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche. E' sua facoltà stipulare convenzioni, partecipare a consorzi o costituire unione con altri comuni.

Art. 3 Autonomia statutaria

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Roncà in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.
2. L'attività del Comune si indirizza anche al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura, con particolare riguardo al settore viti-vinicolo e cerealicolo;
 - creare condizioni che assicurino occasioni di lavoro favorendo il sorgere di imprese e sostenendole nei momenti di crisi;
 - affermare nel concreto la necessità di uno sviluppo territoriale ed urbanistico che abbia riguardo alla vita delle persone con la dovuta attenzione ad un'ecologia sociale del lavoro;
 - la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali proprie del territorio;
 - la tutela della salute, quale diritto essenziale dell'individuo da attuare anche mediante la regolamentazione di quei servizi socio-sanitari che la salvaguardino sotto ogni aspetto;
 - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Se tale maggioranza non viene raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Dopo l'espletamento del controllo del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino

ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

Art. 4 Potestà regolamentare

1. Il Comune ha facoltà di adottare, nel rispetto della legge e dello Statuto, i regolamenti che riterrà opportuni per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 5 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera popolazione, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo, ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani, dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta. Di sua competenza è la convalida degli eletti, discussione ed approvazione degli indirizzi generali del governo, procede al revoca dei Consiglieri, approvare le mozioni di sfiducia costruttiva, nominare le commissioni comunali, definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, fissare gli indirizzi a cui debbono adeguarsi l'attività delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune.

Approvare i regolamenti comunali, nonché gli statuti delle aziende speciali, le variazioni di bilancio, i programmi di opere pubbliche ed i piani urbanistici e quant'altro compete per legge.

3. Il Consiglio ha competenza in ordine agli acquisti ed alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari. Deliberare in merito all'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi in ordine alle materie che non siano riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi.

4. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri.

5. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio del diritto di iniziativa di cui al settimo comma dell'art. 31 della legge 08.06.1990, n. 142 e stabilirà le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

7. La convocazione del Consiglio Comunale è di competenza del Sindaco. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento prevederà i casi in cui le sedute dovranno essere segrete ed i limiti di durata degli interventi dei consiglieri.

8. Il Consiglio Comunale vota in modo palese. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto.
9. Le adunanze consiliari sono validamente costituite quando sia presente almeno la metà dei consiglieri eletti.
In seconda convocazione, da tenersi a non più di 20 giorni dalla prima e con lo stesso ordine del giorno, è sufficiente, per la validità della seduta, la presenza di almeno un quarto dei Consiglieri.
10. Per l'approvazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. Concorrono a determinare la maggioranza dei presenti al voto anche i Consiglieri che si sono astenuti. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
11. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
12. Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. Esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interpellanze ed interrogazioni.
Ha diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del suo mandato, compreso l'ausilio tecnico del Segretario Comunale. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali poteri e diritti saranno disciplinati dal regolamento.
13. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale, ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali sia membro.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto secondo le modalità previste dal regolamento.
14. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate per iscritto al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
15. I Consigli durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
16. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, formati da almeno tre componenti ed eleggono il loro capogruppo. Se i Consiglieri eletti in una lista non superiori a due, ciascun gruppo può essere formato da uno o due Consiglieri.
Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi saranno stabilite dal regolamento.
17. Il Consigliere anziano, per i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti ne facciano riferimento, si identifica nel Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti elettorali, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
18. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali; la loro composizione avviene nel rispetto del criterio proporzionale. Il regolamento ne disciplinerà il numero, le materie di competenza ed il funzionamento. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
19. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso la segretaria del Comune.
La risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
Le interrogazioni e le interpellanze con richiesta di apposita iscrizione, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utilmente successiva alla loro presentazione.
Le modalità per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri saranno disciplinate dal regolamento

consiliare.

20. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 6 La Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di 4 e un massimo di 6 Assessori, fra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Possono far parte della Giunta anche cittadini non Consiglieri, nel numero massimo di due, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

2. Gli Assessori esterni sono nominati contestualmente agli altri Assessori. La proposta degli indirizzi generali di governo deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli assessori esterni. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno (5) giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

5. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco del Segretario o dei dirigenti. Fissa gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e ne controlla i risultati.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio nel rispetto dei bilanci, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

8. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

9. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella

prima seduta utile. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso, in tal caso, le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 7 Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

Esercita le funzioni ed espleta i compiti attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la Comunità.

2. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori un Vicesindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituirlo nei casi previsti dalla legge. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sono svolte da un Assessore a partire dal più anziano in ordine di età. In assenza o impedimento di tutti gli Assessori, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

3. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori funzioni o competenze proprie in determinati settori omogenei al fine di seguire la tempestiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal Consiglio o dalla Giunta.

Il Sindaco può altresì delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge, con esclusione del potere di emanare ordinanze.

Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

4. Il Sindaco ed i membri di tutti gli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Tale obbligo comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo della trattazione e della votazione. Coloro che si allontanano non sono compatibili tra i presenti ai fini della validità della seduta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al Segretario Comunale o suo sostituto: in seduta consiliare da altro Segretario Comunale, mentre in seduta di Giunta Comunale il sostituto si identifica nella persona dell'Assessore più giovane di età fra gli Assessori presenti.

Entro 90 giorni dalla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Le linee programmatiche vengono trasmesse 15 giorni prima ai Consiglieri, i quali possono proporre adeguamenti e suggerimenti nonché verificare periodicamente l'attuazione delle linee stesse da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8 Forme della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. La valorizzazione di tali organismi può avvenire anche mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o di terreni di proprietà del Comune. Le libere associazioni, per poter usufruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta presentando domanda nelle forme previste dal regolamento e secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 5. Il regolamento stabilirà inoltre i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro comunale degli organi associativi che hanno sede ed operano nel territorio comunale, nonché le modalità per assicurare a detti organi l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, oltre che ai finanziamenti erogati dal Comune.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni ed i comitati vari che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport e del tempo libero ed in ogni caso quelli che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

3. Il Comune può stipulare, con gli organismi associativi iscritti nel registro comunale, apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo. Il Comune si riserva la facoltà

di intervenire nelle scelte inerenti le modalità di erogazione dei servizi, le quali influiscano in modo rilevante sulla natura, qualità e struttura del servizio.

4. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte, finalizzate alla migliore tutela degli interessi della collettività. Le modalità di presentazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la forma scritta. Il regolamento prevederà inoltre i tempi entro i quali il Sindaco o l'organo competente dovranno comunicare ai cittadini interessati l'esito dell'istruttoria. Al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni, il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione.

5. Al fine di acquisire il parere della popolazione relativamente all'emanazione di atti amministrativi a contenuto generale, il Sindaco, con le modalità previste dal regolamento, promuove forme di consultazione della popolazione attraverso le seguenti modalità:

- convocazione di appositi incontri con la popolazione;
- convocazione di consulte o organismi appositamente costituiti;
- realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
- indizione di referendum consultivi.

6. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo disciplinato da apposito regolamento. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie: tributi, tariffe e provvedimenti a contenuto vincolato definiti da leggi statali o regionali. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo oggetto.

7. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi, o richiesto dal 20% degli elettori alla camera dei deputati residenti nel Comune. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. Entro 30 giorni dallo svolgimento, l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione e verrà reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 9

Azione popolare, accesso agli atti e informazione dei cittadini

1. I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o stabilmente tenuti dall'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge, o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.

2. L'Amministrazione Comunale assicura la partecipazione degli interessati, singoli od associati, al procedimento amministrativo. Il regolamento disciplinerà il diritto di accesso, di informazione e di partecipazione nel rispetto dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10

Il difensore civico pluricomunale o Commissione di garanzia

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione ed un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, più comuni possono accordarsi di nominare un'unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i comuni interessati. Il candidato è designato con voto unanime della assemblea dei sindaci interessati e viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

2. I rapporti tra i comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione. Nel caso in cui i comuni interessati non procedano alla nomina del Difensore civico pluricomunale, il difensore civico comunale viene eletto dal Consiglio Comunale.

Il Difensore civico resta in carica per la durata dei Consiglieri Comunali che lo hanno eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. E' compito del Difensore civico pluricomunale o comunale, di esaminare su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei

confronti dei cittadini, proporre al Sindaco e agli altri organi competenti provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. E' dovere del Sindaco e degli altri organi comunali fornire motivate risposte.

4. Il Difensore civico pluricomunale o comunale deve avere i seguenti requisiti: essere cittadino elettorale, avere il titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano le norme in materia di incompatibilità previste dai Consigli Comunali interessati nei rispettivi regolamenti.

5. Anche uno solo dei Consigli Comunali interessati può revocare il Difensore civico pluricomunale per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza. Il difensore civico comunale può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale per le stesse motivazioni di cui sopra. La maggioranza richiesta per la revoca o la decadenza è dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 11 Struttura, articolazione e finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità. Attua il programma di sviluppo economico e sociale ed i piani di intervento settoriale e realizza le proprie finalità utilizzando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre a determinare gli obiettivi contenuti nei programmi dello stato, della regione e della provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. Il Comune applica i principi e le regole della programmazione nella politica del bilancio e nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

4. Il Consiglio comunale per raggiungere le finalità di sviluppo economico programmato può dare indirizzi agli enti economici operanti nel territorio comunale allo scopo di armonizzare l'attività.

5. La concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati avvengono con i criteri e le modalità richiesti dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, di istituzioni, di società per azioni a prevalente capitale pubblico, di convenzioni, di consorzi e di accordi di programma, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con soggetti pubblici e privati e perseguendo obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia.

2. La gestione dei servizi può essere affidata anche ad associazioni, organismi associativi, di volontariato o di cittadini nonché a cooperative, che siano riconosciuti idonei in base alle vigenti norme. La deliberazione con la quale si determina il modo di gestione dei servizi pubblici deve contenere gli indirizzi e le priorità da rispettare nello svolgimento dei servizi stessi.

3. Organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, compreso il presidente ed il designato dalle minoranze. Tali membri durano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha nominati, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori. Le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri si applicano anche ai membri di cui sopra;
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale.

4. I membri del consiglio di amministrazione devono possedere specifiche competenze tecniche

relative al ruolo da svolgere, non possono essere membri di organi collegiali del Comune.

5. Il Consiglio Comunale può revocare uno o più amministratori o può sciogliere il consiglio di amministrazione su proposta motivata della Giunta, ovvero su mozione sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

La proposta o la mozione di revoca o di scioglimento devono indicare i nomi proposti per la sostituzione. Con la deliberazione di revoca vengono nominati i nuovi amministratori.

6. Il Consiglio Comunale può emanare direttive al consiglio di amministrazione dell'istituzione o aziende speciale. Apposito regolamento disciplinerà l'amministrazione e la gestione dell'istituzione o azienda speciale, la vigilanza ed i controlli.

7. Il Comune può promuovere o partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico. Lo statuto di dette società deve prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione ed un membro del collegio sindacale siano nominati dal Consiglio Comunale se la partecipazione del Comune è superiore al 20% del capitale.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 13 Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure e risponde ai criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione, per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici, razionalizzazione del costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio, attuazione graduale, come previsto dalla legge, dell'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

L'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Le unità organizzative collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni. La Giunta può costituire unità speciali per progetti determinati, individuando un responsabile di progetto ed assegnando i mezzi necessari.

L'organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Il regolamento prevede forme di controllo del raggiungimento da parte di ciascuna unità organizzativa degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Le funzioni gestionali ed amministrative sono affidate al personale appartenente alle figure massime apicali, ancorchè non dirigenziali, ferme restando le competenze del segretario comunale previste per legge.

A questi spetta la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi organizzano il lavoro secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione, nel rispetto della professionalità dei dipendenti.

Rispondono direttamente della realizzazione degli obiettivi dell'Ente.

Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Nel rispetto dei principi sopra stabiliti il regolamento specifica l'attuazione delle responsabilità gestionali.

Spettano in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- i) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo esprime il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile.

4. Lo stato giuridico è disciplinato dalla legge.

Il trattamento economico del personale comunale e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente; rimane riservato alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione e delle garanzie per l'esercizio dei diritti fondamentali.

L'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabilite dal regolamento generale del personale comunale.

5. La Giunta può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di responsabili di unità organizzative o di personale di alta specializzazione o di collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità.

Il contratto di assunzione deve rispettare i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e può essere di diritto pubblico, ovvero, in casi eccezionali, il diritto privato purchè ne siano indicati i motivi. L'incarico a tempo determinato può riguardare anche le responsabilità di più unità organizzative in capo alla stessa persona.

Art. 14 Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, funzionario pubblico, iscritto in apposito albo nazionale. La legge dello stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

2. Il Segretario Comunale:

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato il Direttore Generale;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Il Comune ha facoltà di aver un vice-Segretario nominato dal Consiglio Comunale tra i responsabili di maggior livello funzionale delle unità organizzative, in ruolo. Il vice-Segretario coadiuva il Segretario Comunale o lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento. La nomina a vice-Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carica di Segretario Comunale e di livello direttivo.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 15 Finanza e contabilità

1. L'ordinamento finanziario, contabile e la potestà impositiva del Comune si esplicano nell'ambito dei principi fissati dalla legge. Il Consiglio Comunale approva, nel rispetto dei principi generali enunciati dalla legge, il regolamento di contabilità.
2. Base della contabilità comunale è il sistema del bilancio preventivo e del conto consuntivo, fondato su principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il Comune approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. La contabilità comunale individua singoli centri di spesa al fine di permettere un efficace controllo di gestione.

Art. 16 Controlli finanziari e di gestione

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti che viene eletto dal Consiglio Comunale con le modalità di legge.
2. Il revisore dei conti esercita il controllo di gestione ed accerta il raggiungimento degli obiettivi, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti comunali in aziende, istituzioni, società od altri organismi, può altresì avere la collaborazione del Segretario Comunale.
3. Il Revisore dei conti ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta e può esprimere pareri se richiesto. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce entro 10 giorni al Consiglio Comunale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Norme transitorie

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano sino alla loro revisione in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e con il presente Statuto.
2. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della legge 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.